



Circolare n° 208

Bronte, 26/08/2021

DIREZIONE DIDATTICA STATALE  
2° CIRCOLO - BRONTE (CT)  
Prot. 0004360 del 26/08/2021  
A-31 (Uscita)

Al Personale Docente e ATA

Al DSGA

Al Sito web

**Oggetto: Obbligo di possesso e di esibizione certificazione verde COVID-19 per l'avvio in sicurezza anno scolastico 21/22 (art. 1 comma 6 Decreto legge 111 del 6 agosto 2021).**

Si comunica a quanti in indirizzo che il personale scolastico è tenuto a essere in possesso della *Certificazione verde COVID-19*, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 6, Decreto legge 6 agosto 2021, n. 257, che si riporta integralmente:

*“Dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, **devono possedere e sono tenuti a esibire** la certificazione verde COVID-19 di cui all'art. 9”.*

Il Decreto Legg n. 111, all'art. 1, comma 2, stabilisce, altresì che *“il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.*

La norma definisce al contempo l'obbligo di *“possesso”* e il dovere di *“esibizione”* della certificazione verde, ad eccezione (art. 1, comma 2, del citato decreto legge) dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata, secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 04/08/2021, avente ad oggetto *“Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19”*).

Si rappresenta, inoltre, che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del citato decreto legge, *“I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica”.*

Si rammenta che la certificazione verde COVID-19 è rilasciata:

- dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o vaccino monodose e **ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose** (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde, al momento e fino a nuove disposizioni, ha una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale;
- a seguito di **guarigione certificata** dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);
- a seguito di effettuazione **di un test molecolare o antigenico rapido** con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (validità 48 ore).



Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti link:

<https://www.istruzione.it/iotornoascuola/indicazioni.html>

<https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#infgen>

Si confida nel consueto senso di responsabilità e nella disponibilità alla collaborazione di ciascuno, per un avvio del nuovo anno scolastico nel rispetto delle norme e nella scrupolosa osservanza delle misure adottate per la sicurezza di tutti.

**Si allega alla presente:**

1. Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 04/08/2021, avente ad oggetto “*Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19*”.
2. Decreto Legg n. 111 - 6 agosto 2021.
3. Nota tecnica del Ministero dell’Istruzione al Decreto Legge n. 111/2021, Prot. n. 1237 del 13/08/2021.

F.to Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa *Maria Gabriella Spitaleri*

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/93